

redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 15. (già 50. 54.) (ex 49. 63). Colucci, Antonio Pepe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, qualsiasi trattamento pensionistico è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e sono conseguentemente abrogate le relative norme recate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e da ogni altra disposizione legislativa in materia.

2. In caso di riassunzione in servizio di lavoratori in quiescenza di anzianità è consentita la ricongiunzione contributiva del nuovo periodo lavorativo senza alcuna restituzione degli emolumenti previdenziali percepiti, salvaguardando, comunque, in caso di riforma *in pejus*, sia l'originario trattamento previdenziale e sia la possibilità di ritornare in quiescenza in qualsiasi momento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

51. 29. (già 50. 33.) (ex 49. 99). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti dal lavoro dipendente.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 18. (già 50. 74.) (ex 49. 74). Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 17. (già 50. 73.) (ex 49. 70). Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. » sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 21. (già 50. 55.) (ex 49. 47 e 49. 55). Pezzoli, Marras, Bono, Mazzocchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. » sono soppresse. Al successivo

comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 23. (già 50. 57.) (*ex* 49. 75). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. » sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

51. 24. (già 50. 58.) (*ex* 49. 83). Stefani, Martinelli, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di

lavoro » sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

51. 25. (già 50. 59.) (*ex* 49. 84). Giancarlo Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, commi da 1 a 6-*bis*, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza

esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di colò dalla cui attività dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma primo relativo al corrispondente anno.

3. Nel cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448 e le dichiarazioni ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

4. Gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, provvedono alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datori di lavoro ai sensi del comma 3.

5. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza nella misura per essi prevista dal comma

primo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

51. 20. (già 50. 44.) (ex 49. 135). Giannardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (*Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro*). —

1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 11. (ex 49. 0. 24). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta

Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (*Norme in materia di cumulo tra reddito di lavoro e di pensione*). — 1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.

2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.

3. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

4. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.

5. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.

6. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1, è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.

7. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un

apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.

8. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, sul reddito da attività lavorativa il 25 per cento della contribuzione versato è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 75 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.

10. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 12. (*ex* 49. 010). Piva.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (*Norme in materia di cumulo tra reddito di lavoro e pensione*). — 1. I redditi derivanti da pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e parasubordinato.

2. Tale disposizione riguarda tutti coloro che sono entrati in quiescenza alla data del 31 dicembre 2000.

3. Sono pertanto decadute tutte le precedenti norme che vietano o limitano il cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo e parasubordinato.

4. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale e contributivo ordinario; in particolare — per quanto attiene al regime contributivo — il 50 per cento dello stesso è versato con finalità di solidarietà generale — al fondo di previdenza presso il quale i lavoratori interessati sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile in una sola volta.

Conseguentemente: alla Tab. A, voce Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:

2001: — 450;

2002: — 350;

2003: — 250.

51. 13. (ex 49. 0. 3). Piva, Gazzara, Taborelli, Gagliardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (Modifica norme in materia di consulenza e di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro). — 1. Nell'oggetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata l'espressione « ed autonomo ».

2. Al comma 1, dell'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata la seguente espressione: « ed autonomo ».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è così sostituito: « 4. Gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3 ».

4. È abrogato il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, nel testo aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il seguente periodo: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ».

6. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

7. Il comma 8-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

8. È abrogato l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9. Nel comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: « lavoro di qualsiasi natura » è sostituita con l'espressione « lavoro dipendente ».

10. Il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

11. Il comma 8 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

12. I redditi da lavoro di qualsiasi natura sono totalmente cumulabili con il trattamento previdenziale e sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

51. 14. (ex 49. 09). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

51. 1. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono cumulabili con i redditi da

lavoro autonomo nella misura del 70 per cento con le seguenti: sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

51. 4. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 2. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

51. 6. Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 3. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

51. 7. Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 75 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5.

51. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è interamente cumulabile con redditi derivanti da attività prestate presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale.

51. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

51. 9. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volontè, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumano più di una unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito l'intero cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

51. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,

n. 335 è sostituito dal seguente: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario ». La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:- 400.000;

2002:- 300.000;

2003:- 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 27. (già 50. 60.) (ex 49. 71). Prestigiacomo.

(A.C. 7328-bis - sezione 11)

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 52.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità suc-

cessive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO
DI LEGGE**

ART. 52.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante sia in caso di invalidità che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 4. (già 50. 27.) (ex 49. 92). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione ge-

nerale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 5. (già 50. 28.) (ex 49. 93). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'Inail spettante sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera p) della legge n. 144 del 1999. Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 6. (già 50. 29.) (ex 49. 94). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità che.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
52. 01 DEL GOVERNO.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere il seguente periodo:

«Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previ-

denziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è considerato ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma ».

0. 52. 01. 1. Governo.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

« ART. 52-bis. — (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici). — 1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26; comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento all'anno 1999, sono trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi, con le modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto, che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota di trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

4. All'onere per l'anno 2000, pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione del predetto onere, ivi ricomprendendo quello di cui all'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con l'eccezione dell'articolo 52-bis, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

52. 01. (nuova formulazione). Il Governo.

(A.C. 7328-bis — sezione 12)**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 53.**

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire

l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il

valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire ».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'ar-

ticolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità-corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

11. Una quota del Fondo di cui al comma 10, nel limite massimo di 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

12. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vit-

time dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

13. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

14. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

15. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 14, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

16. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 53.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

Sopprimere il comma 1.

53. 1. (ex 50. 34.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1-bis. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1-quinquies. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1-sexies. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o il ri-

fiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 1-*quinquiesdecies* della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1-septies. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a un milione di lire, corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

1-octies. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1-novies. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-decies. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1-undecies. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo

per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

1-duodecies. Per gli stessi soggetti di cui ai commi *1-decies* e *1-undecies* sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1-terdecies. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1-quaterdecies. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma *1-bis* ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1-quinquiesdecies. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma *1-vicies*, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti col-

lettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1-sexiesdecies. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1-septiesdecies. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma *1-ter*, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimo comma.

1-octiesdecies. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

1-noviesdecies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

1-vicies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma *1-septiesdecies* è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1-viciessemel. Il contributo versato ai sensi dei commi da *1-septiesdecies* a *1-noviesdecies* deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1-viciesbis. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1-viciester. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura,

della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

1-viciesquater. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi *1-septies* della presente legge.

1-viciesquinquies. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1-viciessexies. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1-viciessepties. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pub-

blici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 2. (ex 50. 17). Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002.

53. 6. (ex 50. 38). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 200 miliardi per l'anno 2001 e lire 300 miliardi per l'anno 2002.

53. 7. (ex 50. 37). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 300 miliardi per l'anno 2001 e lire 400 miliardi per l'anno 2002.

53. 8. (ex 50. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.

53. 5. (ex 50. 118). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 450 miliardi *con le seguenti:* 430 miliardi.

53. 9. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e fino alla data del 31 dicembre 2002.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7.

53. 10. (ex 50. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nell'ambito della *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* a corrispondere un adeguato salario sociale ai disoccupati impossibilitati all'accesso al lavoro a causa dell'inesistenza nel territorio regionale delle opportunità di lavoro.

53. 11. (ex 50. 142). Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 *con le seguenti:* del salario sociale ai disoccupati.

53. 12. (ex 50. 141). Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche *fino alla fine della lettera con le seguenti:* compresi nell'obiettivo 1 di cui